

N° 8 / 2021

“Tributi locali in Pillole”

servizio di aggiornamento fiscale in materia di

I.M.U. ed altri Tributi locali

Rassegna giurisprudenziale

a cura di Massimiliano Franchin, Giovanni Chittolina e Paolo Salzano



Imposta sulla pubblicità: i cartelli di “pubblica utilità”

La Ctp Reggio Emilia, con la sentenza n.158/1/2021, ha stabilito che i cartelli stradali a forma di freccia che indicano la direzione per raggiungere un'impresa di pubblica utilità non sono soggetti al versamento dell'Imposta di Pubblicità.

Una società di smistamento e consegna della Posta aveva ricevuto un avviso di accertamento per omesso versamento dell'imposta di pubblicità in riferimento ad un cartello a forma di freccia installato sul territorio comunale, indicante la direzione per raggiungerne l'impresa.

Il provvedimento veniva impugnato dalla contribuente la quale asseriva che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), del Dlgs 507/93 che recita testualmente: *“gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato”* tra le insegne da considerarsi esenti. Il cartello era esente dall'Imposta perché, appunto, trattasi di un cartello di “avvisi al pubblico” riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, con superficie inferiore al mezzo metro quadrato che deve quindi essere inquadrato come “segnale di indicazione”, in base all'art. 39 del codice della strada.

Di parere contrario l'ufficio che invece considerava ininfluenza la funzione svolta dal cartello ritenendolo assoggettabile all'Imposta.

Per i Giudici della commissione tributaria, il ricorso presentato dalla Società trova fondamento. Ricorda la commissione come, secondo l'orientamento prevalente della Cassazione, un servizio di pubblica utilità è finalizzato all'ineludibile esigenza di assicurare la gestione di un'attività necessaria alla comunità. Il servizio postale fornito dalla Società ricorrente appartiene a questa categoria poiché assicura alla collettività l'accesso e la fruizione del servizio postale.

Quanto sancito dalla Ctp Reggio Emilia conferma la recente pronuncia della Ctr Lombardia la quale, con la sentenza 1885/20/2021 aveva stabilito che, il cartello stradale a forma di freccia direzionale non ha alcuna valenza di messaggio pubblicitario, limitandosi a fornire un servizio di pubblica utilità.

Ctp Reggio Emilia, sentenza n.158/1/2021



ICI: abitazione principale, residenza e dimora abituale

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20686 del 19 luglio scorso, si è nuovamente pronunciata in ambito ICI in merito all'agevolazione per abitazione principale nel caso in cui il soggetto passivo abbia la residenza anagrafica in comune diverso da quello in cui è ubicata l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Secondo i giudici il beneficio trova applicazione poiché per abitazione principale deve intendersi quella in cui il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente, a prescindere dal dato formale della residenza anagrafica e facendo riferimento al dato fattuale dell'effettiva dimora del nucleo familiare.

Un Comune aveva accertato un contribuente applicando una maggiore imposta ICI per il mancato riconoscimento dell'aliquota agevolata per un immobile di proprietà del contribuente presso il quale lo stesso dimorava abitualmente ma in cui non aveva trasferito la residenza anagrafica. Il contribuente impugnava l'accertamento in primo grado trovando accoglimento, di diverso parere invece i giudici Regionali che davano ragione al Comune. Da qui il ricorso in Cassazione adducendo a motivazione la violazione, da parte dei Giudici di secondo grado, dell'art. 8, comma 2, del Dlgs 504/92 poiché gli stessi affermato che, per l'applicazione dell'aliquota agevolata si rendeva necessario il trasferimento della residenza anagrafica presso l'immobile oggetto di tassazione. La Suprema Corte ha ritenuto fondata la motivazione proposta dal contribuente alla luce dell'orientamento consolidato per il quale *"l'agevolazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale non può essere negata [...] per la divergenza tra il luogo indicato e la residenza anagrafica del contribuente"*.

Il già citato art. 8, comma 2, del d. lgs. n. 504/1992 definisce abitazione principale il luogo nel quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, concetto che, secondo i Giudici, *"prescinde — con evidenza — dal dato formale della residenza anagrafica, e attiene, invece, al dato fattuale dell'effettiva dimora del nucleo familiare del contribuente"*.

Il principio enunciato viene avvalorato dalla lettera della norma che lega l'agevolazione alla condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, *"intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica"* (modifica introdotta dalla legge n. 296/2006). Il legislatore, infatti, nell'introdurre la presunzione *iuris tantum* della coincidenza tra il comune della residenza anagrafica del contribuente e la localizzazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ha riaffermato il principio che, ai fini della detrazione, l'abitazione principale non è necessariamente determinata dalla residenza anagrafica del contribuente, il quale ha l'onere di fornire prova contraria. Ne consegue che, ai fini ICI, in tema di detrazione per l'abitazione principale, in base all'art. 8, comma 2, del Dlgs 504/92, il beneficio spetta anche se il contribuente ha la residenza anagrafica in comune diverso da quello in cui è ubicata l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Corte di Cassazione, ordinanza n.20686/2021

Sul punto deve ricordarsi il diverso approccio a tale agevolazione presente nella disciplina IMU: dal 2012, infatti, il tributo comunale riconosce i benefici per abitazione principale all'immobile nel quale il contribuente ha tanto la dimora quanto la residenza. Peraltro, è richiesto che tale requisito sia verificato anche in capo ai familiari del contribuente.

La situazione esaminata nella sentenza in commento, che ai fini ICI permetteva di beneficiare dell'esenzione dal pagamento del tributo, ai fini IMU risulta essere ordinariamente imponibile in quanto non può validamente essere designata quale abitazione principale



Canone unico patrimoniale: limiti di incremento della tariffa

L'ordinanza n. 221/2021 del Tar Sardegna ha sancito il principio per il quale, in ambito di Canone unico patrimoniale, la tariffa base stabilita dalla legge non costituisce la tariffa massima del prelievo. Il Tar si è pronunciato in merito al dubbio se il Comune potesse applicare misure del canone superiori a quelle standard stabilite dalla legge. I Giudici hanno evidenziato come la tariffa standard non è in alcun modo la tariffa massima consentita per legge anche in virtù del comma 817 della Legge 160/2019 il quale stabilisce la possibilità di modificare le tariffe di legge al fine di ottenere, ed eventualmente modificare, un gettito pari a quello conseguito con i canoni e i tributi soppressi.

E' nelle possibilità del Comune la variazione delle tariffe e graduarle in riferimento alla diffusione di messaggi pubblicitari, individuando criteri dotati di ragionevolezza in considerazione dell'effetto e del "peso" che scaturiscono dal messaggio di trasmissione della pubblicità. In questo modo si chiarisce definitivamente il contenuto del comma 825 il quale si riferisce, in sede di determinazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, solo alla superficie del mezzo pubblicitario, indipendentemente dal tipo e dal numero di messaggi.

Il Tar ha inoltre rimarcato l'importanza dei regolamenti comunali per modellare il canone rispetto a situazioni oggettivamente diverse, tenendo conto quindi della classificazione delle strade, della tipologia di pubblicità e della sua durata.

La potestà regolamentale, proseguono i giudici, è assegnata ai comuni in via generale fatte salve le sole materie coperte dalla riserva di legge e quindi risultano del tutto legittime le previsioni contenute nei regolamenti e nelle delibere tariffarie mentre non trova riscontro il dubbio di legittimità costituzionale delle norme della legge 160/2019, invocato dal ricorrente.

A voler ben vedere, nei casi in cui il legislatore ha voluto fissare un tetto massimo alle tariffe deliberabili dal Comune lo ha fatto in maniera esplicita come, ad esempio, nel caso del canone mercatale il cui incremento dalle tariffe di base è stato fissato nella misura massima del 25 % dal comma 843 della Legge 160/2019.

Tar Sardegna, ordinanza n.221/2021

L'approfondimento

a cura di Paolo Salzano

Coniugi separati

Facendo seguito alla richiesta pervenuta da un Comune bresciano, ripercorriamo la tassazione inerente i coniugi separati, a partire dalla prima formulazione dell'IMU a cura del D.L.201/2011 e più nello specifico il D.L.16/12 che, per la verità, hanno costituito un punto di rottura ed un intervento chiarificatore dopo le contestazioni in ambito ICI e le prese di posizioni giurisprudenziali, anche contrastanti, in materia.

La disciplina previgente prevedeva che l'imposta dovesse essere assolta dal soggetto passivo, indipendentemente dall'assegnazione del Giudice all'ex coniuge, seppure con applicazione delle agevolazioni previste per abitazione principale: sul punto si veda la Risoluzione Ministeriale 5/DPF/07.

Con l'avvento dell'IMU si ponevano gli stessi problemi interpretativi e la prima formulazione della norma ricalcava quella appena vista per l'imposta in vigore fino al 31/12/2011, successivamente però, il DL 16/12 superando le previgenti previsioni, ha introdotto con l'articolo 4 c.12 quinquies una nuova disciplina valida ai fini IMU *"Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione"*.

Quanto citato dà luogo a due importanti considerazioni. La prima è che questa previsione, essendo intervenuta successivamente al D.L.201/2011, abroga implicitamente quanto contenuto in esso, e specificatamente all'articolo 13 comma 10 che, richiamando l'articolo 6 comma 3 D.Lgs.504/1992, proponeva agevolazioni per il coniuge non assegnatario: non ha senso, infatti, così come chiarito dalla Circolare 3/DF/2012, proporre agevolazioni nei confronti di un soggetto non tenuto al versamento di imposta.

La seconda considerazione è che per rispettare la ratio della norma la separazione deve essere formalizzata ufficialmente: se moglie e marito litigano, e quest'ultimo abbandona la casa coniugale, non può essere applicata la previsione in commento ed ognuno dei due soggetti passivi deve corrispondere l'imposta con riguardo all'utilizzo dell'immobile, ed avendo rispetto dei requisiti previsti (residenza, dimora, ecc).

Ai fini IMU, quindi (questa disciplina non può essere estesa ad altri tributi quali, ad esempio l'Irpef), l'unico soggetto passivo è il coniuge assegnatario, che sarà tenuto a versare l'imposta per l'intero immobile, beneficiando, se in possesso dei requisiti, delle agevolazioni previste. Così facendo il coniuge non assegnatario perde qualsiasi obbligo tributario dalla data in cui viene emanato il provvedimento che sancisce la separazione legale, l'annullamento, lo scioglimento ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Evidenziamo per ultimo che l'articolo 4 c.12 quinquies del DL 16/12 opera per analogia anche ai fini TASI: sebbene la Legge 147/2013 nulla disponga al riguardo, così come chiarito dalle risposte FAQ pubblicate il 3 Giugno 2014, il coniuge assegnatario sarà tenuto all'integrale pagamento, oltre che dell'IMU (se dovuta), anche dell'imposta sui servizi; d'altro canto, sarebbe stato assurdo un trattamento diverso, per le due imposte, della medesima fattispecie.

A complicare ancora le cose, almeno all'inizio, la disciplina della nuova IMU (portata dalla fusione di IMU e TASI) introdotta dalla Legge 160/2019 che, ai commi 741 e 743 riporta quanto segue:

Art. 1 c. 743 L. 160/2019 norma vigente dal 2020

SOGGETTIVITA' PASSIVA ☒ "È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli".

Art. 1 c. 741 lettera c) L. 160/2019 norma vigente dal 2020

ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

A questo punto, ci si è subito posti il dubbio in merito al trattamento tributario di un caso di specie in assenza di affidamento dei figli (ad esempio perché la coppia non ha figli o gli stessi hanno già una maggiore età), e la prima risposta del MEF lasciava spazio a pochi dubbi

interpretativi: nelle risposte a Telefisco 2020 si evince come, stante il tenore letterale della lettera c) del comma 741 la norma poteva trovare applicazione solo in caso di contestuale affidamento dei figli oltre che dell'assegnazione della casa ex dimora abituale, e questo anche in virtù della restrittività con la quale devono essere interpretate le norme che introducono agevolazioni ed esenzioni in deroga al principio generale della tassazione.

A riconsiderare la posizione restrittiva del MEF, la Circolare 1/DF/2020 chiarisce che in caso di separazione senza figli o con figli autosufficienti, la stessa giurisprudenza ritiene che la casa coniugale non possa essere assegnata ad uno dei due ex coniugi a titolo di mantenimento, in sostituzione dell'assegno, non avendo l'assegnazione una funzione assistenziale.

Secondo il MEF "la differente formulazione della norma introdotta dal comma 741, lettera c), che fa riferimento alla casa familiare ed al genitore, è volta soltanto a chiarire che nell'ambito dell'assimilazione all'abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale: nulla, quindi, è mutato rispetto alla precedente disciplina".

Un ulteriore chiarimento importante riguarda però l'individuazione della casa ex coniugale ad opera del giudice, che prescinde dalla proprietà dell'immobile, dai requisiti della residenza e dimora del coniuge assegnatario e che non può essere suscettibile di valutazione comunale con proprio provvedimento.

In altre parole, la casa individuata dal giudice può essere sia la casa di comproprietà degli ex coniugi, ma anche la casa di proprietà, ad esempio, dell'ex suocero di uno dei due: in tutti i casi sarà applicabile la norma in commento, anche se il soggetto passivo coinvolto è un soggetto terzo.

Notizie Flash

*le ultime novità in materia di Tributi
a cura di Massimiliano Franchin*

TARI: il nuovo metodo Mtr-2

Per il periodo di regolarizzazione tariffaria 2022-2025 Arera ha deliberato il Mtr-2 il quale agirà, oltre allo spazzamento, la raccolta e il trasporto, sul trattamento dei rifiuti valorizzando il recupero e il riciclo, a discapito quindi delle discariche.

Concluso così il procedimento di definizione del nuovo metodo tariffario, i comuni e i gestori del servizio a partire dal 2022 dovranno attenersi alle nuove disposizioni per la redazione dei piani finanziari utili alla definizione delle tariffe.

Il nuovo Metodo tariffario amplia decisamente il perimetro di controllo regolando le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, valorizzando il ricorso ad impianti di trattamento che valorizzino i rifiuti e penalizzando decisamente il conferimento in discarica.

Non solo, il nuovo metodo include variabili di calcolo che tengono conto dei più recenti elementi normativi europei e nazionali, che hanno modificato la classificazione dei rifiuti e gli obiettivi ambientali secondo il principio “chi inquina paga”. Ultimo ma non meno importante, il nuovo Mtr-2 prevede una semplificazione procedurale per l’aggiornamento del PEF ferma restando la possibilità di intervenire in qualsiasi momento qualora necessario. Il nuovo metodo, con l’introduzione della regolazione degli impianti, diventa così uno strumento flessibile che permette di fornire agli utenti una serie di servizi adeguati a costi sostenibili.

Al fine di evitare interruzioni nel servizio, si ricorda di comunicare eventuali variazioni degli indirizzi di posta elettronica.